

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI BOBBIO PELLICE

PIANO REGOLATORE COMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatto ai sensi della L.R. 3/2013

PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO URBANISTICO

a supporto della Variante al P.R.G.C.

Oggetto Elaborato

SCHEMA DI RELAZIONE STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato n.

1.01

PROGETTISTI

Scala:

VERSIONE	DATA
0	marzo 2016
1	Giugno 2017



Sindaco Comune di Bobbio Pellice

Patrizia Geymonat

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
BOBBIO PELLICE**

VARIANTE STRUTTURALE DI MERO ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R. 3/2013

PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO

SCHEMA DI RELAZIONE

STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Premessa

Il comune di Bobbio Pellice è dotato di :

- Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983;
- Variante al P.R.G.C.M. normativa approvata con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994;
- Variante al P.R.G.C.M. approvata con D.G.R. n. 17-29236 del 31/01/2000;
- Variante Olimpica (collettamento fognario) approvata con Det. R123 del 15/07/2004

Il Piano vigente non risulta corredato da indagini geologico – tecniche.

Con la presente variante si procederà alla variante strutturale di mero adeguamento al P.A.I. al fine di definire la situazione di rischio del Comune di Bobbio Pellice.

Riferimenti normativi e procedurali

La presente variante riguarda esclusivamente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del PAI; risulta pertanto redatta nel rispetto delle procedure fissate dai seguenti riferimenti normativi:

-L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, “ modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”.

-L.R. n° 17/2013 “ disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”.

-Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e successiva Nota Tecnica Esplicativa /1999

-D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)

-D.G.R. n. 31-3749 del 6/8/01 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Pai. Procedure per l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle opere inserite in cl. IIIB, ai sensi della circ. P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/1996”

-D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26/4/01, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/5/01. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”

-D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/03 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Irogeologico (PAI) a seguito della modifica

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

dell'art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po”

-Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”

-D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/09 “Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 con gli allegati A e B”

-Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al precedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09

-D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/11 “Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della D.G.R. 2-11830 del 28/07/09 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI”

-Comunicazione prot. n. 1020Uff.Com/UOL in data 16/04/2011 a firma dell'Assessore all'Urbanistica e Programmazione Territoriale.

-D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”

-D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 43084 del 12/12/2011”

- D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica” e relativo allegato.

- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”

- Con riferimento alla recente modifica della L.R. 56/77, ed in particolare all'art. 89 (Disposizioni transitorie) della L.R. 3/2013, oltre che il successivo “Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia” (pubblicato sul BU Regione Piemonte n. 22 del 30/05/2013), i Comuni per cui risulta in corso di predisposizione il progetto preliminare “proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 1/2007) nel testo vigente prima

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

dell'entrata in vigore dell L.R. 3/2013".

Sintesi dei dati territoriali e demografici

Il Comune di Bobbio Pellice copre una superficie complessiva di circa 93,88 kmq., compresi fra i 700 m.s.l.m. ed una serie di montagne tutte oltre i 2000 mt che si sviluppano nelle tre valli: Carbonieri, Giulian Cruello e Subiasco che confluiscono tutte nei pressi del concentrico. Il concentrico posto a 732 m.s.l.m. è situato in adiacenza alla Strada provinciale, ed è qui che si è sviluppata l'edificazione sia storica che più recente, mentre per il resto del territorio, gli interventi edilizi si sono praticamente limitati ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La situazione geografica e corografica del Comune che è l'ultimo centro della valle Pellice è solcata dall'omonimo fiume che la percorre per intero e che nel corso degli anni ha determinato la vita dei suoi abitanti. Oltre al capoluogo, arroccate sulle pendici delle montagne insistono decine di borgate che in parte sono ancora abitate.

L'area presenta le caratteristiche tipiche delle zone montane: popolazione assai scarsa ed in costante decremento, bassa densità abitativa. Il decremento degli abitanti risulta meno evidente negli ultimi decenni, in relazione alla rilevante presenza di popolazione anziana, non più soggetta a spostamenti per motivi occupazionali.

Nel corso degli anni è divenuto un Comune con vocazione turistica a misura d'uomo pur non avendo mai avuto un'esplosione edilizia. Le attrattive dei percorsi montani e delle bellissime passeggiate hanno generato un turismo silenzioso fatto di molti appassionati camminatori.

La realtà della popolazione residente è fatta tra l'altro di piccoli artigiani che con enormi sacrifici riescono a reggere pur essendo lontani da grandi vie di comunicazione o da centri densamente popolati. Ma le prerogative di questi lavoratori è avere prodotti di nicchia che attirano utenze provenienti da fuori vallate.

L'economia locale è quindi un punto fermo di questa amministrazione, volta, pur in un momento di grave crisi economica, ad adeguare le esigenze delle attività presenti sul territorio affinché mantengano la presenza sul territorio.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Obiettivi contenuti e criteri della variante

Come evidenziato nel Documento Programmatico il presente adeguamento del Piano Regolatore vigente permette di suddividere il territorio in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le verifiche e gli approfondimenti di carattere idrogeologico condotti hanno permesso di confrontare i contenuti del P.R.G. con il quadro dei rischi e dei dissesti, consentendo di provvedere all'adeguamento al PAI senza apportare modifiche all'assetto insediativo e strutturale dello strumento urbanistico.

La Carta di Sintesi è stata sovrapposta alla cartografia di progetto del piano vigente, determinando le specifiche norme per classe e zona urbanistica.

Cartografia

La presente Variante è stata redatta con l'utilizzo di cartografia di piano aggiornata e ridisegnata mediante la digitalizzazione della base catastale, l'aggiornamento della stessa (viabilità, fabbricati, ecc.) e la trasposizione delle indicazioni di P.R.G. vigente.

La nuova cartografia di Azzonamento comprende pertanto:

-l'aggiornamento, realizzato mediante fotointerpretazione, sopralluoghi e rilievi, di viabilità, idrografia e fabbricati;

L'aggiornamento si è reso necessario per la corretta definizione delle classi di rischio riferite alle porzioni di territorio effettivamente edificate o trasformate nel corso degli anni in attuazione del P.R.G.;

Norme Tecniche di Attuazione

A seguito degli adeguamenti di carattere idrogeologico, alla nuova normativa ed alla definizione delle classi di idoneità per l'utilizzazione urbanistica del territorio, sono stati modificati i seguenti articoli delle Norme di Attuazione:

- art. 2 – *Elaborati*

- art. 3 – *Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del p.r.g.*

- art. 7 – *Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione*

Art.12 – *Disciplina della destinazione d'uso di progetto ad attrezzature di interesse generale (aree di tipo F)*

Art.14 – *Divieto di edificazione, di uso e di attività*

Art. 15 – *Condizioni di insediabilità*

Art. 29 – *Norme particolari relative al recupero strutturale, abitativo, storico e ambientale.*

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- art. 35 – Vincolo idrogeologico.
- art. 46 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo
- art. 47 – Aree C5 – Area Artigianale

Verifiche di compatibilità

Con riferimento a quanto contenuto nella presente variante strutturale, di esclusivo adeguamento al PAI, si precisa che:

1) in relazione a quanto indicato all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la presente variante strutturale risulta esclusa dal processo di valutazione ambientale;

2) non essendo previsto nell'ambito della variante alcun incremento o trasferimento di previsioni residenziali, produttive e/o commerciali, non si configurano interferenze con quanto in precedenza approvato dai Comuni in merito a Compatibilità acustica e Criteri Commerciali.

3) la verifica degli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTR e Registro attività a pericolo incidente rilevante) ha evidenziato l'assenza di stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, escludendo pertanto l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico.

Stralcio Norme di Attuazione: artt. 2, 3, 7, 12, 14, 15, 29, 35, 46 e 47 modificati e/o inseriti nella Variante di adeguamento al PAI

Art.2 – Elaborati

Gli elaborati del P.R.G.I. sono costituiti come segue:

- Relazione illustrativa
- Allegati tecnici formalizzati in:
 - A1 – Stato attuale delle vegetazioni e delle colture 1:25.000
 - A2a (1,2) Stato attuale intero territorio 1:10.000
 - A2b (1°,1b,2,3,4,5a, 5b, 6 7,8,9,10) e
 - A2c (1°,1b,2,3,4,5°,5b,6,7,8,9,10) Stato
 - Attuale delle aree urbanizzate 1:1.500
- Tavole:
 - A – Progetto-inquadramento territoriale 1:25.000
 - B (1,2)-Progetto-sintesi intero territorio 1:10.000
 - CD (1°,1b,1c,1d,2,3°,3b,4,5°,5b,6,7,8,9,10)
 - Progetto-Sviluppo del piano 1:1.500
- Elaborati di dettaglio
- Norme di attuazione
- Tabelle allegate alle Norme di attuazione

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**PROGETTO PRELIMINARE**

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Elaborati costituenti la Variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI:

NUMERO ELABORATO	TITOLO	SCALA
URBANISTICA		
1.01	Schema di Relazione – Stralcio Norme di Attuazione	
1.02	Sintesi dei Cronoprogrammi	
1.03	Tabella di Zona	
1.04	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica	1:10.000
1.05	Azzonamento - Capoluogo e Borgate	1:1.500
1.06	Azzonamento – Borgate Alta Valle e Comba dei Carbonieri	1:1.500
1.07	Azzonamento Aree Artigianali "D" e Zone "F" Alta Valle	1:1.500
STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO		
2.01	Carta geologico geomorfologica - Tavola 1 Nord e Tavola 1 Sud	1:10.000
2.02	Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni	1:5.000
2.03	Carta geomorfologica e dei dissesti su base bibliografica - Tavola 3 Nord e Tavola 3 Sud	1:10.000
2.04	Carta delle valanghe - Tavola 4 Nord e Tavola 4 Sud	1:10.000
2.05	Carta geoidrologica	1:5.000
2.06	Carta delle Acclività - Tavola 6 Nord e Tavola 6 Sud	1:10000
2.07	Carta delle opere di difesa idraulica censite (SICOD) - Tavola 7 Nord-Est e Tavola 7 Sud-Ovest	1:5.000
2.08	Carta degli eventi alluvionali 1977-2000	1:5.000
2.09	Carta dell' evento alluvionale anno 2008 e anno 2016	1:5.000
2.10	Carta del dissesto, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore (pericolosità) - Tavola 10 Nord e Tavola 10 Sud	1:10.000
2.11	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica - Tavola 11 Nord e Tavola 11 Sud	1:10.000
2.12	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica - aree di fondovalle	1:5.000
2.13a	Relazione illustrativa Studio geologico-geomorfologico ed idrogeologico ed allegati	
2.13b	Schede di piano	
STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA		
2.14	Relazione illustrativa studio Microzonazione Sismica	
2.15	Carta delle indagini	1:5.000
2.16	Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica	1:5.000
2.17	Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS	1:5.000

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**PROGETTO PRELIMINARE**

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

STUDIO IDRAULICO		
3.01	Corografia con individuazione dei bacini imbriferi - tavola 1 di 2	1:10.000
3.02	Corografia con individuazione dei bacini imbriferi - tavola 2 di 2	1:10.000
3.03	Planimetria catastale tavola 1/9 - Cruello	1:1.500
3.04	Planimetria catastale tavola 2/9 - Pausette, Subiasco e Torrente Pellice	1:1.500
3.05	Planimetria catastale tavola 3/9 - Imeut e Torrente Pellice	1:1.500
3.06	Planimetria catastale tavola 4/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
3.07	Planimetria catastale tavola 5/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
3.08	Planimetria catastale tavola 6/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
3.09	Planimetria catastale tavola 7/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
3.10	Planimetria catastale tavola 8/9 - Torrente Ghicciard	1:1.500
3.11	Planimetria catastale tavola 9/9 - Torrente Pellice	1:1.500
3.12	Sezioni di verifica Rio Cruello tavola 1/2	1:150
3.13	Sezioni di verifica Rio Cruello tavola 2/2	1:150
3.14	Profilo longitudinale Rio Cruello	1:1000
3.15	Sezioni di verifica Rio Pausette	1:150
3.16	Profilo longitudinale Rio Pausette	1:1000
3.17	Sezioni di verifica Rio Subiasco	1:200
3.18	Profilo longitudinale Rio Subiasco	1:1.000
3.19	Sezioni di verifica Rio degli Imeut	1:150
3.20	Profilo longitudinale Rio degli Imeut	1:1000
3.21	Sezioni di verifica - Torrente Ghicciard	1:200
3.22	Profilo longitudinale - Torrente Ghicciard	1:2000
3.23	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 1/3	1:1000 - 1:500
3.24	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 2/3	1:1000 - 1:500
3.25	Sezioni di verifica - Torrente Pellice 3/3	1:1000 - 1:500
3.26	Profilo longitudinale - Torrente Pellice	1:2500 - 1:500
3.27	Planimetria con individuazione delle aree esondabili	1:5.000
3.28	Aerofotogrammetrico con individuazione delle aree esondabili	1:5.000
3.29	Relazione idrologica e idraulica	

In caso di contrasto fra gli elaborati costitutivi del PRI e gli elaborati della presente Variante di mero adeguamento al PAI, questi ultimi prevalgono.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- Art. 3 – Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del P.R.G.

Ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 5.12.1977 n°56 e L.R. 56/77, gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal P.R.G.I., nonché delle loro destinazioni d'uso comunque vincolate, sono subordinati a concessione o autorizzazione da parte del Sindaco. Negli articoli seguenti e negli altri elaborati del P.R.G.I. sono definiti gli interventi per i quali la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi definiti come segue:

a) Ai sensi del citato art.32:

1. i piani particolareggiati (P.P)
2. i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
3. i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata (P.E.C.) e di iniziativa pubblica (P.E.C.O)
4. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.P.)
5. i piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.27 della L.865/71

b) Ai sensi dell'art.28 della L. n°457 del 5/08/1978 e dell'art. 32 della L.R. citata: piani di recupero (p.r.)

L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.I. nonché degli strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione (P.P.A). i piani di recupero possono aver attuazione solo all'interno delle zone di recupero.

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 46 delle N.d.A.

Art. 7 – Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione

Altezza dei fabbricati e numero dei piani

- Altezza massima: l'altezza massima è il maggiore dei segmenti verticali misurabili tra l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile non mansardato ed il terreno correttamente sistemato anche in funzione di quanto stabilito al successivo art. 15 punto c) delle presenti N.d.A.; l'altezza massima non può superare i limiti di cui al ~~D.M. 24.01.1986~~. **D.M. 14/01/2008**.

Non vengono computate né nell'altezza media né in quella massima le parti di fronte fuori terra, usate per l'accesso al piano seminterrato o interrato (rampe) fino ad un massimo di un ottavo del perimetro di base del fabbricato.

Art.12 – Disciplina della destinazione d'uso di progetto ad attrezzature di interesse generale (aree di tipo F)

La destinazione d'uso ad attrezzature di interesse generale comprende:

- parco urbano e parco vita;
- attrezzature di interesse comunale e di comunità di Valle;

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- attrezzature scolastiche relative alla scuola superiore;
- attrezzature sportive, sport invernali su area pubblica;
- attrezzature sanitarie di interesse intercomunale;
- campeggio e attrezzature agricole di interesse comune;
- attrezzature turistiche private;
- attrezzature pubbliche o private di interesse pubblico.

La localizzazione, le caratteristiche delle attrezzature o dei servizi sociali ammessi trovano riscontro nelle tavole di P.R.G.I. e nelle tabelle allegate alle presenti N.d.A., oltre che negli articoli delle presenti norme.

Area F3 Campeggi

In considerazione della vulnerabilità delle strutture che occupano i campeggi e dell'elevato carico antropico, si esclude la realizzazione di nuovi campeggi in aree classificate nelle Classi terze.

Per i campeggi esistenti andrà verificata la loro compatibilità con la dinamica geomorfologica locale, prevedendo: nei casi in cui le problematiche risultino "gestibili" in situazioni di pericolosità contenuta la classificazione in Classe IIIb o, viceversa l'eventuale trasferimento (Classe IIIc).

In ogni caso si ritiene indispensabile l'attuazione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio, con l'obbligo di elaborazione di un adeguato Piano di Protezione Civile.

Art.14 – Divieto di edificazione, di uso e di attività'

In tutto il territorio è vietata l'edificazione nelle aree o parti di aree che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) sono soggette a frane in atto o potenziali, od insistono sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche;
- b) risultano, in qualunque modo, non idonee nella relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.I.;
- c) pendenza media superiore al 50% valutata allo stato naturale;
- d) esposte nel quadrante nord-est/nord-ovest, qualora abbiano una pendenza superiore al 35% valutata allo stato naturale;
- e) insistono in fasce di rispetto relative alla viabilità urbana ed extraurbana, alla ferrovia, ai corsi d'acqua, ai cimiteri; si richiamano i disposti di cui agli artt.27 e 29 della L.R. 56/77;
- f) ricadono nelle condizioni di cui al quarto comma dell'art.30 della L.R. sopra citata.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

In tutto il territorio, nessun uso, né attività, né insediamento, né costruzione, né edificazione, né manufatto è ammesso nelle aree o parti di aree ove esiste la possibilità di alluvioni, invasioni di acque o eventi dannosi per cause naturali o artificiali, in quelle soggette a rischio idrogeologico o che comunque risultano non idonee nella relazione del geologo relativa al presente P.R.G.I. e in ulteriori indagini geologiche e geotecniche in prospettiva sismica.

Si richiamano le disposizioni di legge vigenti per quanto attiene la prevenzione del rischio sismico. Gli atti deliberativi assunti dai Comuni a seguito di nuove indagini geologiche e geotecniche costituiranno, in variante, integrazione agli elaborati di P.R.G.I.

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Art. 15 – Condizioni di insediabilità

Costituisce condizione di insediabilità generale la corrispondenza tra l'incremento determinato dai nuovi insediamenti e la previsione, attraverso il programma pluriennale di attuazione, dei servizi e attrezzature sociali in misura equivalente secondo gli standard fissati.

Costituiscono condizioni di insediabilità speciali:

- a) l'esistenza di conveniente accesso da strada pubblica o di uso pubblico;
- b) l'esistenza o l'attuazione, contemporanea all'intervento, delle opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art.51 della L.R. 5/12/77 n°56, a servizio dell'intervento stesso;
- c) la produzione, da parte dei proponenti, di adeguata relazione geologico-tecnica con specifiche indagini e studi idrogeologici e geotecnici sull'area oggetto dell'insediamento, con particolare riferimento alle situazioni e/o caratteristiche indicate alle lettere a),b),e),f), del precedente art.14 delle presenti N.d.A.;
- d) l'osservanza di tutto quanto è contenuto nella relazione del geologo, e in ulteriori indagini geologiche e geotecniche in prospettiva sismica, che costituiscono allegato tecnico del P.R.G.I.;
- e) l'assunzione da parte dei proponenti di ogni responsabilità derivante dai lavori stessi, qualunque siano le indicazioni del P.R.G.I..

Costituisce altresì condizione di insediabilità speciale il rispetto delle leggi vigenti all'atto della richiesta *dei pertinenti titoli abilitativi*. Le leggi che entrano in vigore successivamente all'adozione del P.R.G.I. costituiscono parte integrante e sostanziale del piano medesimo

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'Idoneità

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Art. 29 – Norme particolari relative al recupero strutturale, abitativo, storico e ambientale.

Nell'intento di favorire il recupero del patrimonio strutturale, abitativo, storico e ambientale della Comunità Montana secondo i principi enunciati nella L.R. 56/77, **così come modificati dalla L.R. 3/2013**, potranno essere ammessi gli interventi che seguono in funzione delle destinazioni d'uso di progetto nelle aree di P.R.G.I., tenendo conto delle caratteristiche dei singoli edifici.

Gli interventi in oggetto, fatte salve le esclusioni contenute nel presente articolo, e negli artt.11 ultimo comma, 14,15,16,19,20,23 potranno essere attuati anche se diversamente disposto negli altri articoli delle presenti N.d.A. e relative tabelle quanto più in dettaglio riportato nelle singole tabelle di zona delle presenti N.d.A.,

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Gli interventi dovranno avvenire nei modi seguenti:

1) INTERVENTI NELLE AREE RESIDENZIALI (A,B,C)

1.1 nelle aree di tipo A:

- a) agli edifici di interesse storico-artistico compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/1939 n.1497, L.1/6/1939 n.1089 e L.R. 56/77 art.9, Nonché gli eventuali altri edifici considerati di pregio dagli elaborati di piano
- c) le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico, artistico e/o documentario, In assenza di strumenti urbanistici esecutivi, sono soggetti ad interventi mirati all'eliminazione di elementi depuranti ed al miglioramento delle qualità del prodotto edilizio. Potendosi attivare gli interventi riportati nelle specifiche tabelle di zona
- d) le aree libere, con l'eccezione di quelle necessarie per gli ampliamenti prevedibili all'interno di strumenti urbanistici esecutivi (punto 1.2 del presente articolo e successivo art.45), sono inedificabili ed utilizzabili per verde privato e di arredo urbano; le aree libere di elevato valore ambientale devono però comunque restare inedificate, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal P.R.G.I..
- e) la ristrutturazione urbanistica è ammessa nelle aree individuate dalla cartografia di piano regolatore. E' ammessa inoltre in casi eccezionali e motivati, disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui all'art.40 – 1°, 2°, 3° comma della L.R.56/77 e s.m.i.; **così come modificati dalla L.R. 3/2013.**

Con contestuale variante di piano che definirà i pertinenti parametri urbanistici ed edilizi

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- f) in caso di demolizioni, che si rendessero necessarie per la pubblica incolumità, dovute alle precarie condizioni di staticità degli edifici, potrà essere concessa la ricostruzione, sulla base di opportuno strumento urbanistico esecutivo, secondo l'architettura originale mediante documentazione di rilievo, conservando le dimensioni e le superfici dei piani lordi di calpestio esistenti;
- g) in caso di ricostruzione di cui alla precedente lett. e) o di notevole trasformazione di edifici con intervento di ristrutturazione edilizia, il Comune con delibera del Consiglio Comunale potrà ordinare la rettifica di allineamenti tortuosi o di strozzature che impediscono il transito veicolare per una profondità non superiore a mt. 3 dalla linea di fabbrica e dalle recinzioni esistenti, anche se tale rettifica non è indicata dal P.R.G.I..
Queste rettifiche saranno imposte in casi limite quando, per le caratteristiche orografiche dell'area interessata, il transito può solo avvenire nell'ambito oggetto di rettifica.

Le suddette modifiche vengono subordinate al rispetto degli elementi caratterizzanti e di pregio insiti nel tessuto urbano

1.2 in tutte le aree residenziali (A,B,C)

ogni unità abitativa, commerciale e artigianale (semprechè compatibile con le destinazioni illustrate al precedente art.9)

può usufruire per una sola volta e quando non sia possibile utilizzare superfici o volumi esistenti, per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali dell'unità stessa, di un ampliamento non eccedente il 20% della superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) col limite massimo di mq. 50 e con un minimo comunque consentito di mq. 30 di superficie utile:

- con concessione singola per quanto riguarda gli ampliamenti all'interno di volumi esistenti anche con altre destinazioni d'uso nelle aree di tipo A, con esclusione delle parti sottoposte dal P.R.G.I. a preventivo strumento urbanistico esecutivo.
- Con strumento urbanistico esecutivo nelle aree di tipo A negli altri casi.
- Con concessione singola nelle aree di tipo B,C (compresi gli edifici esistenti in aree di nuovo impianto).

Tali ampliamenti sono ammessi a condizione:

- a) Che rispondano alle finalità sovraespresse;
- b) Che non deturpino l'insieme architettonico;
- c) Che facciano parte integrante dell'edificio principale o con costruzione adiacente o con sopraelevazione rientrante in altezza nei limiti edilizi di zona o con riutilizzo di spazi all'interno di strutture esistenti;

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- d) Che siano posti sotto il proseguimento delle falde dei tetti esistenti, salvo che se ne provi impossibilità tecnica, e che la copertura abbia continuità tipologica e di materiali con l'edificio originari
- e) Che nella concessione di questi ampliamenti sia prevista l'eliminazione di tutti gli elementi in contrasto con l'architettura tradizionale o che deturpano l'ambiente esistente;
- f) Che distino dai confini di proprietà di una distanza pari all'altezza dell'edificio stesso comunque con un minimo di m. 5 e da edifici confrontanti con pareti finestrate di una distanza pari all'edificio più alto col minimo di m. 10; tali ampliamenti potranno avvenire sulla linea di confine in aderenza ad un edificio esistente purché quest'ultimo presenti un frontespizio privo di aperture, luci o finestre con l'accordo del confinante mediante atto.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di ottemperare alle distanze di cui sopra, nelle aree A, B e C di completamento,

nelle aree A

è consentito effettuare gli ampliamenti nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile.

Nelle aree residenziali (A, B, C), in riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 delle presenti N.d.A., al fine di mantenere le caratteristiche strutturali degli abitati, sono ammesse modifiche della destinazione d'uso per utilizzazione a carattere residenziale dei piani superiori al primo p.f.t. delle attrezzature agricole esistenti al 31.12.1977 con le condizioni dell'art. 28 delle precedenti N.d.A., anche mediante la chiusura di vani aperti all'interno di volumi esistenti.

Area A-B-C – Area Residenziale

Nelle aree A-B-C ove siano in parte presenti condizionamenti negativi all'edificazione si potrà edificare solo nella restante parte non soggetta a tali condizionamenti.

Area C – Area Residenziale

Per le aree C1a-C1b-C1c-C2c-C2d-C4 l'adeguamento al PAI ha evidenziato l'incompatibilità di questa Area per l'edificazione essendo classificata in IIIa1-IIIb2- IIIb4. Sulla base delle disposizioni del PAI (NTA art. 18) e della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 (parte I, cap. 1.1) occorrerebbe stralciare le zone non più idonee alla trasformazione qualora nelle stesse l'estensione della classe IIIa risulti percentualmente rilevante. Con l'adeguamento al PAI le aree C1a-C1b-C1c-C2c-C2d-C4, vengono STRALCIATE.

Area C5 – Area Residenziale – vedi art. 47 del presente Stralcio di Norme

2 INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE (E)

- 2.1 gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole possono essere riutilizzati per :

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- residenza non rurale stabile e fluttuante
- attività agrituristiche (ai sensi delle leggi vigenti)
- attività culturali connesse con l'agricoltura.

Sono ammesse a tali usi le parti di edifici rurali precedentemente utilizzate per l'abitazione, purché facenti parte integrante dell'immobile (mediante la chiusura di vani aperti quali fienili, legnaie ecc...) e purché non si determini l'aumento delle unità abitative.

Nonché, quando non è possibile usufruire di quest'ultime parti al servizio dell'abitazione, le attrezzature agricole non adiacenti ma facenti parte del medesimo nucleo edilizio, ma quest'ultime con i seguenti limiti:

- a) la trasformazione per uso residenziale non potrà superare il 20% della superficie di calpestio della attrezzatura agricola esistente al 31.12.1977 col limite massimo mq. 50 e con un minimo garantito di mq. 30.
- b) la trasformazione per gli altri usi consentiti sarà regolata mediante convenzione ai sensi art. 25 L.R. 56/ 77

Nel territorio del Comune di Bobbio Pellice i fabbricati agricoli non residenziali abbandonati alla data di adozione del P.R.G.I. (06.07.81), e non più necessari all'agricoltura, non adiacenti al fabbricato rurale adibito ad abitazione, possono essere utilizzati per attività turistiche o per residenze non rurale fluttuante (stagionale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 ed in presenza di presupposti e con limiti che seguono:

- esistenza delle opere di urbanizzazione principali: idoneo accesso carraio, acquedotto, energia;
- possibilità di dar luogo, con il recupero di volumetrie esistenti da riqualificare interamente, ad un piano fuori terra ad uso residenziale conforme alle normative igienico sanitarie.
- è ammessa la realizzazione, in ogni fabbricato, di una sola unità immobiliare con superficie utile residenziale non superiore ai 70 mq.; la realizzazione dell'unità immobiliare si attua attraverso il cambio di destinazione d'uso e le eventuali operazioni edilizie funzionali a tale variazione (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia);
- mantenimento dell'architettura tradizionale, della continuità tipologica e dei materiali dell'edificio originario;
- rigoroso mantenimento delle caratteristiche "rurali" del fabbricato, murature con paramento esterno in pietrame, copertura a lose, balconi e passafuori tetto in legno, opere di sostegno in pietrame, serramenti e scuri in legno al naturale, assenza di colori o materiali non compatibili con i caratteri tipologici dell'architettura locale;
- non sono ristrutturabili fabbricati aventi superficie utile inferiore ai 16 mq. e quelli aventi carattere di precarietà (tettoie, ecc);
- non sono ammessi posizionamenti diversi ed incrementi della sagoma edilizia preesistente.

Qualora nei suddetti edifici non sia possibile l'utilizzo di attrezzature agricole, si potrà operare nei limiti di cui al punto 2.2 seguente.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

2.2 Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) aree agricole ed adibiti ad uso extraagricoli possono mantenere la destinazione d'uso in atto effettuando gli interventi cui ai punti 1,2,3,4 del primo comma dell'art. 13 delle N.d.A. nonché i seguenti interventi:

- Le unità abitative residenziali e le unità commerciali possono usufruire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali, per una sola volta di un ampliamento non eccedente il 20% della superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) col limite massimo di mq. 50 e con un minimo comunque consentito di mq. 30 di superficie utile alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente punto 1.2;
- Gli impianti industriali, le unità artigianali, e produttive esistenti possono dotarsi di attrezzature complementari per il parcheggio e per una sola volta possono usufruire di ampliamenti non superiori al 50% della superficie coperta esistente. (con un massimo di 200mq)

Nel rispetto di un rapporto di copertura massimo di 1/2 sul lotto di pertinenza nel rispetto delle altezze della struttura esistente, delle distanze dai confini e delle confrontanze stabilite nelle tabelle allegate per l'area di localizzazione;

- Gli impianti esistenti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, possono essere ampliati " una tantum" fino a :
 - 1.000 mq
 - 200 mq.di superficie coperta oltre l'esistente nel rispetto del rapporto di copertura massimo di 1/2 ; la costruzione di nuovi impianti, non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, potrà avvenire solamente nelle aree industriali o residenziali-artigianali secondo la normativa fissata per queste destinazioni.

2.3 Gli edifici rurali degli imprenditori agricoli a titolo principale e non di cui all'art. 25 della L.R. 56/77, possono usufruire degli ampliamenti di cui al punto 2.1 del presente articolo qualora si accerti l'insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.

Area E

Nelle aree E ove siano in parte presenti condizionamenti negativi all'edificazione si potrà edificare solo nella restante parte non soggetta a tali condizionamenti.

3 INTERVENTI A SEGUITO ADEGUAMENTO PAI

3.1.1 Nel quadro dell'adeguamento al PAI del P.R.G. ed alle conseguenti classificazioni previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali;

nella Classe IIIa sono possibili:

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- 3.1.2** sono ammissibili i seguenti interventi tali da non comportare incremento del carico antropico: opere di manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza aumento di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica ed alla stabilità a lungo termine dei versanti; opere di ampliamento igienico-funzionale a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del titolo abilitativo), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

nella Classe IIIb2 sono possibili:

- 3.1.3** Oltre alle trasformazioni che non aumentino il carico antropico (manutenzione ordinaria, adeguamento ed ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo), è consentito il modesto incremento del carico antropico attraverso interventi di ristrutturazione non comportanti aumenti di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica. Nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti saranno consentiti previa realizzazione degli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste.

nella Classe IIIb3 sono possibili:

- 3.1.4** Sono sempre consentite le trasformazioni che non aumentino il carico antropico: manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. E' consentito il modesto incremento del carico antropico attraverso interventi di ristrutturazione non comportanti aumenti di superficie e volume (fatta eccezione per gli ampliamenti igienico-funzionali, di norma consentiti secondo quanto sopra riportato), a condizione che vengano realizzati gli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. Il modesto incremento del carico antropico è vincolato alla realizzazione ed al collaudo degli interventi previsti.

nella Classe IIIb4 sono possibili:

- 3.1.5** Sono consentite soltanto trasformazioni che non aumentino il carico antropico: manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Sono consentiti ampliamenti

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

igienico-funzionali, a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del Permesso di Costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

nella Classe III Indifferenziata sono possibili:

- 3.1.6 Per gli edifici isolati, le grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, sono ammissibili i seguenti interventi tali da non comportare incremento del carico antropico: opere di manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza aumento di superficie e volume, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata, con particolare riferimento al sistema di drenaggio delle acque di precipitazione meteorica ed alla stabilità a lungo termine dei versanti; opere di ampliamento igienico-funzionale a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del Titolo Abilitativo), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). Per gli alpeggi esistenti ivi comprese le abitazioni sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico-funzionale, opere di ristrutturazione interna senza incremento volumetrico. Sono altresì ammesse la demolizione con ricostruzione degli edifici in nuova posizione a seguito di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di minor pericolosità e di rischio rispetto alla posizione originaria**

Art.35 – Vincolo idrogeologico.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico si applicano i disposti dell'articolo 30 della L.R. 56/77, così come modificati dalla L.R. 3/2013.

Art. 46 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo

Nel quadro dell'adeguamento al PAI del P.R.G. per il Comune di Bobbio Pellice, sono stati redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologia, così come rappresentato nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica” e nei correlati stralci cartografici contenuti nell'elaborato “Analisi delle previsioni urbanistiche”.

Classi di pericolosità ed idoneità

Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull'ambito interessato sono le seguenti:



Classe I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14/01/2008.

Classe II

Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica. La progettazione dei nuovi interventi edificatori dovrà prevedere la regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento; dovranno essere adottati, inoltre, accorgimenti geotecnici ispirati al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Nell'ambito di questa classe di idoneità, tutti i progetti di intervento dovranno essere supportati da un'indagine geologico-tecnica nella quale si dovrà valutare anche l'assetto geoidrologico dell'area interessata, prescrivendo eventuali interventi di drenaggio profondo a salvaguardia delle opere interrato. Le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, sono state di norma inserite in Classe III. Tuttavia, anche per le porzioni di territorio in Classe II, dovrà sempre e comunque essere effettuata una verifica puntuale, onde confermare che la previsione di nuovi interventi edificatori non ricada all'interno della fascia di rispetto inedificabile individuata sia a monte dell'orlo che a valle del piede della scarpata da una fascia di larghezza pari almeno all'altezza in verticale della scarpata stessa.



Classe IIa

Aree caratterizzate dalla ridotta soggiacenza della falda freatica e/o dall'inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori che possono determinare localizzate condizioni di modesto allagamento per acque con bassa energia e battente idrico non superiore a 30-40cm - edificabili dopo specifici studi di dettaglio.



Classe IIb

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE


redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Aree gravate da moderati condizionamenti connessi alla presenza di pendii ad acclività moderata, superabili a livello di progetto esecutivo degli interventi - edificabili dopo specifici studi di dettaglio.

Classe IIIa


Porzioni di territorio inedificate ed inedificabili che presentano caratteri geomorfologici e/o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Per le opere pubbliche infrastrutturali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dalla normativa di settore e dalle disposizioni sugli specifici procedimenti autorizzativi. Per gli edifici isolati, le grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente (frane, valanghe ecc...), che insistono in tutto o in parte entro le fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali e nei settori interessati da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, sono ammissibili gli interventi che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).




Classe IIIa1

Aree gravate da condizionamenti geomorfologici negativi (aree alluvionate od alluvionabili da parte del reticolo idrografico principale; settore assiale di conoidi attivi o riattivabili; alvei dei corsi d'acqua formanti il reticolo idrografico minore) che ne impediscono l'uso ai fini edificatori. Le fasce di rispetto dalle linee di deflusso minori e dai canali artificiali hanno una larghezza minima di 10 metri (R.D. 523/1904).



Classe IIIa2

Aree gravate da condizionamenti geomorfologici negativi (forte acclività, pareti rocciose, corpi di frana attive e quiescenti, settori di versante soggetti a diffusa instabilità, settori di versante interessati dai processi di dinamica valanghiva, aree caratterizzate dalla presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, ecc...) che ne impediscono l'uso ai fini edificatori.



Classe IIIb2 e Classe IIIb2*

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso: aree poste al piede di settori di versante ad elevata acclività, localizzate in corrispondenza di conoidi alluvionali o in corrispondenza di settori di

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

fondovalle potenzialmente interessati dalla dinamica del Torrente Pellice. Sono sempre consentite tutte le trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Gli interventi che comportano un incremento del carico antropico saranno consentiti previa realizzazione degli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi edilizi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste ed alla verifica che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone). *Aree per le quali gli interventi di riassetto territoriale sono già stati realizzati e collaudati.

Classe IIIb3

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso: contraddistinte dalla presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, localizzate in corrispondenza di conoidi alluvionali o in corrispondenza di settori di fondovalle alluvionabili per Tempi di Ritorno TR > 200 anni. Sono sempre consentite tutte le trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. E' consentito il modesto incremento del carico antropico a condizione che vengano realizzati gli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi edilizi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste ed alla verifica che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Classe IIIb4

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso, che insistono in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali, settori interessati da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario e mappali edificati interessati da

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

fenomeni valanghivi o ricadenti in area di frana attiva. Sono consentite soltanto trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Classe III indifferenziata

Versanti montani generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona complessivamente di classe IIIa, con locali aree di classe II non cartografabili. L'analisi geomorfologica di dettaglio è rinviata ad eventuali future varianti di piano conseguenti a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classe II, oppure IIIb), valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa. Per gli edifici isolati, le grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, sono ammissibili gli interventi tali da non comportare incremento del carico antropico, previo studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Art. 47 – Area C5 – Area Artigianale

Per l'area C5 sono previste le destinazioni d'uso che fanno riferimento all'Art 8 comma primo, lettera C e nello specifico all'Art. 9, comma primo, Lettera a), punto quinto che ammette i seguenti usi:

- **artigianato di servizio e di produzione artistica locale purchè non nocivo, rumoroso o molesto;**

L'adeguamento al PAI ha evidenziato l'incompatibilità di questa Area per l'edificazione essendo classificata in IIIa1.

Sulla base delle disposizioni del PAI (NTA art. 18) e della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 (parte I, cap. 1.1) occorrerebbe stralciare le zone non più idonee alla trasformazione qualora nelle stesse l'estensione della classe IIIa risulti percentualmente rilevante.

Con l'adeguamento al PAI l'area C5 essendo classificata in IIIa1 non sarebbe più edificabile.

Atteso che la C5 è l'unica area presente nel Comune di Bobbio Pellice nella quale è possibile realizzare attività economiche locali di una certa dimensione.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Verificato altresì che le NdA del PTC 2 *non permetterebbero in futuro di creare nuove aree di una certa dimensione nell'abitato di Bobbio Pellice.*

Si ritiene di far proprio il parere della Città Metropolitana evidenziando nelle NdA con il presente articolo e nelle tavole di Piano allegate al Progetto Preliminare, con un asterisco

(*), gli ambiti potenzialmente inidonei all'edificazione (classi IIIa1 e IIIa2) che saranno oggetto di una successiva Variante Strutturale per essere stralciati o rilocalizzati in zone più compatibili.

Si conferma quindi il mantenimento dell'area C5 nella consapevolezza che allo stato attuale è totalmente inedificabile.

Norme generali

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è compito dell'Amministrazione Comunale il controllo sull'attuazione dei singoli cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb. L'attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008, ai fini di valutare la compatibilità dell'intervento in funzione dell'equilibrio idrogeologico dell'area circostante. In ogni caso l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.

Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1:2.000 sono riconoscibili le classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica. Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni in applicazione delle norme contenute nel successivo "Schema degli interventi ammessi", oltre che nelle singole "Schede di zona" che saranno a corredo del progetto Definitivo.

Richiamando le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato "A", parte I, cap.6, le "Schede di zona" potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.

Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli elaborati a scala maggiore e nelle "Analisi delle previsioni urbanistiche".

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione:

in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere, ove possibile, col confine catastale delle stesse;

in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.

Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIIb e in parte in classe IIIa, valgono le norme della Classe IIIb riferita all'intero edificio. Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014 e relativo allegato "A".

Documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli abilitativi

In relazione alle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico per le aree con problematiche di versante e/o geotecniche, allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale, anche in Classe I;

Nelle aree con problematiche di allagamento imputabile ad acque superficiali, negli allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale;
- c) relazione idrologica-idraulica redatta sulla base delle indicazioni tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. E' fatta salva la possibilità di specifica ed argomentata "dichiarazione sostitutiva" per gli interventi di ristrutturazione che non presentino rilevanza ai fini geologici ed idraulici.

Definizione del "carico antropico"

In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014 si richiamano le definizioni di seguito riportate.

- a) Non costituisce "incremento di carico antropico":

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;

b) Costituisce “modesto incremento di carico antropico”:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituisce “incremento di carico antropico”:

1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica

- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'efficienza idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;
- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;
- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera;
- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i tratti d'alveo intubati, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;
- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;
- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche removibili e, ove necessario, carrabili;
- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate dall'area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell'intorno significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta funzionalità nel tempo;
- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale, che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti per la loro dissipazione;
- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;

- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.

Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle tavole di piano, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle Nda del PAI.

Le distanze minime da tutti i corsi d'acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.

Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico

Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico-edilizie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (“D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese”), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 (“Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e dalla D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 (“Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”).

Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico-normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 (“Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014”), che riporta in allegato (Allegato A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

La D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell'ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e loro varianti generali e strutturali e tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le loro varianti.

Il D.M. 14/01/2008 prevede che i progetti esecutivi riguardanti interventi con rilevanza strutturale debbano comprendere, in generale, le relazioni specialistiche che vengono specificate al par. C10.1 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;
- relazione sulla modellazione sismica concernente la “*pericolosità sismica di base*” del sito di costruzione.

La Relazione sulla modellazione sismica deve contenere tutti gli elementi atti alla caratterizzazione del sito sotto gli aspetti significativi ai fini della valutazione della risposta sismica locale, (condizioni stratigrafiche s.l., condizioni topografiche), secondo le procedure introdotte dal D.M. 14/01/2008 e richiamate nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, attualmente rappresentate dal D.M. 14.01.2008. A tal proposito, si richiama, tra l'altro, che l'indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 14.01.2008, riportata a titolo indicativo nella “Carta dei caratteri litotecnici” e nelle singole schede dell’”Analisi delle previsioni urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti di indagine.

In base alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 (e relative istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009), per ciascun sito d'intervento è necessario determinare l'azione sismica di progetto, secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento ai cap. 6 e 7 del D.M. 14.01.2008, riferendosi

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

PROGETTO PRELIMINARE

redatta ai sensi della L.R. 3/2013

al volume significativo, quale parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.

Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione, secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 14.01.2008.

La tipologia, l'ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.

A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:

- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all'esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo, spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.**
- nel caso di "costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili" di cui al punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l'intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.**
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l'esecuzione di pozzetti esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.**